

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 maggio 2001.

**Norme attuative ed esplicative del decreto ministeriale
15 febbraio 2001, n. 28T, in materia di trasporto combinato.**

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva 92/106 CEE del 7 dicembre 1992 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati fra Stati membri;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 febbraio 2001, n. 28T, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/106 del 7 dicembre 1992;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del citato decreto 15 febbraio 2001, n. 281, che prevede l'emana-
zione di uno specifico documento;

Decreta:

Art. 1.

Regime amministrativo

1. Gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione devono essere permanentemente individuati mediante pannello inamovibile di colore blu avente le seguenti dimensioni cm 50 X 40 sul quale è impressa la lettera «c» minuscola di altezza cm 20 di colore bianco. Il pannello deve essere fissato sulla parte anteriore della cabina di guida.

Art. 2.

Documento di trasporto

1. Tutte le imprese che effettuano trasporto combinato con veicoli di cui all'art. 1 devono essere in possesso, per ogni trasporto effettuato con tali veicoli, di un documento compilato come da schema allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

Il capo del Dipartimento: FABRETTI LONGO

ALLEGATO I

DOCUMENTO RELATIVO AL TRASPORTO COMBINATO (Art. 3, comma 2, decreto ministeriale 15 maggio 2001, n. 28T)

Mittente
Destinatario
Vettore
Merce
Stazione/i ferroviaria/e di carico della merce
(timbro dell'amministrazione ferroviaria)
Stazione/i ferroviaria/e di scarico della merce
(timbro dell'amministrazione ferroviaria)
Porto/i di imbarco
fluviale/i

marittimo/i
(timbro dell'amministrazione portuale)

Porto/i di sbarco
fluviale/i

marittimo/i
(timbro dell'amministrazione portuale)

01A5524

DIRETTIVA 13 marzo 2001.

Direttiva concernente l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea adottato con decreto ministeriale n. 92-T in data 7 luglio 2000;

Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 2/2001/P in data 21 dicembre 2000, con la quale il citato decreto è stato ammesso a registrazione con esclusione del punto 6 dell'atto stesso e dell'annesso schema-tipo di convenzione, per la riconosciuta competenza in materia dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) in luogo del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Considerato che il predetto schema-tipo ha formato oggetto di parere da parte del Consiglio di Stato, sezione II, n. 2165/1999 reso nell'adunanza del 7 dicembre 1999 ed è stato approvato dalla Commissione Europea con nota n. TREN F1/UM/eh D(2000) 11606 in data 22 agosto 2000;

Considerata, altresì, l'esigenza, anche per i riflessi di politica comunitaria, di conformare l'azione amministrativa nazionale alle indicazioni della Commissione Europea in materia;

Ritenuto, pertanto di dover emanare apposita direttiva sulla applicazione dello schema-tipo di convenzione di cui sopra;

E M A N A
la seguente direttiva:

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), in sede di rilascio delle concessioni per l'esercizio di servizi aerei di linea su rotte extracomunitarie, oltre a quanto stabilito con il decreto ministeriale n. 92-T in data 7 luglio 2000, è tenuto a seguire, in linea di massima, l'allegato schema-tipo di convenzione.

Roma, 13 marzo 2001

p. Il Ministro: DANESI